



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DECRETO del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 104 del 6 giugno 2017

OGGETTO:Esercizio finanziario 2016 – eliminazione residui attivi iscritti in bilancio a nome dell'ex ospite della Casa di Riposo signora D. E. D. P. per insussistenza ai sensi degli artt. 69-70-71 del Regolamento di Contabilità delle I.P.A.B. approvato con R.D. n. 99 del 05.02.1891

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

Estensore dell'atto: Dott.ssa Antonietta Antenucci

Visto per l'istruttoria dell'atto:

Firma f.to Dott.ssa Antonietta Antenucci

data 06.06.2017

Nulla osta della Dott.ssa Roberta Valli funzionario responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la cancellazione dei fondi

al cap. 5 – art. 3 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2000 - 2001

al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2002 - 2003 - 2004 - 2005 – 2006

al cap. 6 – art. 1 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2006

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 06.06.2017



Il Commissario Straordinario

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 26 aprile 2017, con la quale è stato disposto il Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 25 maggio 2017, pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n. 43 del 30 maggio 2017, con cui è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario al Dott. Riccardo Casilli;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 30 maggio 2017 avente in oggetto "Insediamento del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele" decorrente dal 30 maggio 2017;

PREMESSO che

- l'Istituto Romano di San Michele è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza soggetta alla disciplina della L. 6972 del 17/07/1890 – R.D. 07/06/1928 n. 1353 che, ai sensi dell'art. 1 del vigente Statuto approvato con Delibera della Giunta della Regione Lazio n.65 del 20/01/1998, *"ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d'ambo i sessi di età superiore ai 65 anni, autosufficienti e non autosufficienti. ... l'Istituto può accogliere presso la propria struttura anche persone di età inferiore ai 65 anni, che versino in condizione di particolare stato di bisogno, da valutare di volta in volta"*;
- la Casa di Riposo "Toti" ai sensi dell'art. 1 del proprio Regolamento adottato con delibera del Presidente n. 89 del 15/05/2000, *"è una struttura residenziale dell'Istituto Romano di San Michele che offre ospitalità permanente a persone anziane di ambo i sessi in condizioni psicofisiche di autosufficienza o di parziale non autosufficienza. La Casa di Riposo fornisce prestazioni di tipo alberghiero, nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale e interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione..."*;
- ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento *"possono essere ospitate presso la Casa di Riposo persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti per le quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale e/o abbiano necessità di assistenza per lo svolgimento delle attività quotidiane"*;
- al fine di usufruire delle riferite prestazioni, la sig.ra D. P. D. E. in data 6 settembre 1994 chiedeva di essere ospitata nella Casa di Riposo, impegnandosi a corrispondere sia la retta mensile che il deposito cauzionale;
- nel medesimo giorno, contestualmente, il sig. D. P. G. sottoscriveva la dichiarazione di assunzione di responsabilità con la quale garantiva, per la sig.ra D. P. D. E., il pagamento della retta mensile e degli aumenti deliberati dall'Amministrazione;
- la sig.ra D. P. D. E. è stata ammessa il 27 settembre 1994 ed è rimasta ospite della struttura fino al 17 ottobre 2006, data in cui la medesima è deceduta;

RESO NOTO che

- le rette di mantenimento per gli anziani della Casa di Riposo, a termine dello Statuto, venivano deliberate dall'Organo di gestione dell'Ente;
- la retta in vigore alla data di ammissione (27/09/1994) della sig.ra D. P. D. E. veniva stabilita in £ 1.230.000 (pari a euro 635,24) mensile;
- la retta di mantenimento per l'anno 1995, veniva stabilita con la delibera n. 23 del 27 gennaio 1995, in £ 1.260.000; (pari a euro 650,74) mensile;



- la sig.ra D. P. dal 15 maggio 1995 fruiva di un contributo del Comune di Roma di £ 426.000 (pari a euro 220,01) pertanto la retta a carico dell'assistita veniva determinata in £ 864.000 (pari a euro 446,22) mensile;
- le rette di mantenimento per l'anno 1996 venivano fissate con delibera n.33 del 1° marzo 1996 in
 - £ 1.350.000 (pari a euro 697,22) per camera doppia
 - £ 1.650.000 (pari a euro 852,15) per camera singola
 - £ 1.800.000 (pari a euro 929,62) per corsia nel Reparto autorizzato dalla ASL per non autosufficienti
 - £ 2.100.000 (pari a euro 1.084,56) per camera doppia nel Reparto autorizzato dalla ASL per non autosufficienti

CONSIDERATO che

- dal 1° agosto 1996 la sig.ra D. P. veniva dichiarata non autosufficiente dalla Commissione Medica dell'Istituto ed assegnata al Reparto autorizzato dalla ASL per non autosufficienti, ove veniva garantita un'assistenza più intensiva, equivalente a quella di un RSA, con un costo notevolmente superiore agli altri reparti della Casa di Riposo per autosufficienti;
- l'ex Segretario Generale con lettera protocollata al numero 4891/1996 comunicava al sig. G. D. P. nipote dell'ospite la variazione della retta dovuta "... viste le condizioni fisiche dell'anziana, in data 01/08/1996 è stato disposto il trasferimento in una stanza ubicata al 1° piano della Casa di Riposo ove in considerazione dell'assistenza offerta la retta di mantenimento a carico dell'anziana aumenta a £ 2.100.000 (pari a euro 1.084,56). Considerato che fruisce del contributo del Comune di Roma nella misura mensile di £ 426.000 (pari a euro 220,01) s'invita la S.V. a voler corrispondere dal 1° agosto 1996 il contributo retta di mantenimento per la sig.ra D. P. nella misura mensile di £ 1.674.000 (pari a euro 864,55)";

RICHIAMATA la lettera a riscontro inviata il 20 novembre 1996 protocollata al numero 7434/1996 dal sig G. D. P. all'ex Presidente dell'Istituto "... in ordine all'aumento della retta mensile ed in qualità di tutore di mia zia ... nell'assoluta impossibilità di farvi fronte ... ove ne sussistano le condizioni, chiedo che sia disposto il ritorno ai piani superiori dell'Istituto ... in caso questa soluzione non sia praticabile, la richiesta relativa al mantenimento della retta mensile nei limiti dell'importo attualmente corrisposto ...";

RILEVATO che il sig. D. P. non ha corrisposto la nuova retta dovuta;

ATTESO che l'Amministrazione ha avviato l'iter per riscontrare la suddetta richiesta, e nel contempo venivano inoltrati solleciti alla de cuius in qualità di debitrice e al sig. D. P. G. in quanto garante per il pagamento delle rette dovute:

- l'ex Segretario Generale con lettera del 14 febbraio 1997 prot n. 962/1997 comunicava l'esposizione debitoria al 31 gennaio 1997 di £ 4.179.000 (pari a euro 2.158,27) e con successiva missiva del 14 febbraio 1997 prot. n. 964/1997 "... al fine di valutare se e in che misura accogliere la suddetta richiesta, la proposta di presentare apposita documentazione";
- con successiva nota del 24 novembre 1997 prot. n. 3116 si comunicava la morosità alla data del 31 ottobre 1997 di £ 14.250.000 (pari a euro 7.359,51) e con successiva del 18 dicembre 1997 prot n. 7948 "... quale firmatario della dichiarazione di responsabilità, si invita la S.V. a presentarsi presso la Sala Consiglio di questo Istituto il giorno 19 gennaio 1998 ove la Commissione preposta esaminerà la posizione economica dell'ospite ...";
- con decorrenza dal 1° gennaio 1998, il contributo del Comune di Roma, in favore dell'ospite suddetta è stata elevato a £ 546.000 mensili, (pari a euro 281,99), per cui la retta a carico dell'anziana è stata proporzionalmente ridotta a £ 1.554.000 (pari a euro 802,57) mensili;
- l'ex Segretario Generale in data 25 febbraio 1999 prot n. 1399 comunicava al sig. G. D. P. e p.c. all'ospite D. P. D. E. " ... non è stato opportuno accogliere, per la sig.ra D. E. D. P., che attualmente fruisce di assistenza infermieristica continuativa... la richiesta di riduzione della



retta, ... alla data odierna, 25 febbraio 1999, risulta un'esposizione debitoria pari a £ 23.775.000 (pari a euro 12.278,76) ... si diffida la S.V. ad adempiere all'obbligazione, diversamente si procederà con decreto ingiuntivo alla riscossione della somma dovuta ...";

RICHIAMATA la lettera dell'avv. Antonio Vittorio Messa del 7 maggio 1999 -ns. prot. n. 3604 dell'11 maggio 1999- a nome del sig. G. D. P. *"... contesta il pagamento della somma di £ 23.775.000 (pari a euro 12.278,76) ... chiede di revocare l'aumento della retta mensile ..."* con riscontro dell'Istituto ns. prot. n. 4597 del 16 giugno 1999 e riscontro dell'avv. *"... vi reitero di revocare l'aumento della retta mensile ..."*;

RICHIAMATA la lettera dell'avv. Silvia Canali del Tribunale del Diritto del Malato ns prot. n. 4874 del 25 giugno 1999 *"... per segnalare la vicenda che lo vede coinvolto quale garante degli oneri economici dovuti per l'assistenza della zia, degente presso il Vs. Istituto ..."* con richiesta di trasmettere documentazione presso il domicilio del sig. G. D. P., ovvero presso il Tribunale del Malato con riscontro dell'Istituto ns prot 5140 del 7 luglio 1999;

CONSIDERATO che il sig. G. D. P. ha disatteso l'impegno assunto, diventando inadempiente nei confronti dell'Ente, determinando così la necessità (delibera n. 106 del 22 aprile 1999) di conferire allo Studio Associato degli Avvocati Maurizio Alviti e Antonfrancesco Venturini apposito incarico legale finalizzato al recupero forzoso delle somme dovute al 1° giugno 1999 di £ 26.283.000 (pari euro 13.574,04);

PRESO ATTO che

- nell'ambito dell'incarico affidato, i legali dell'Ente hanno ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l'emissione di Decreto Ingiuntivo n.10068/1999 RG n.52999/1999 emesso in data 19 agosto 1999, nei confronti dei sigg.ri D. P. D. E. e D. P. G. di £ 26.253.000 (pari a euro 13.558,54) oltre interessi legali e spese;
- i Sigg.ri D. E. D. P. e G. D. P. proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n.10068/1999 RG n.52999/1999 chiedendo di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo;
- l'opposizione è stata rigettata con sentenza del Tribunale di Roma n. 42733/02 *"Il Tribunale così statuisce: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10068 RG 52999 emesso in data 19/08/1999 per £ 26.283.000, oltre le successive, in quanto infondate"*;
- l'esecuzione forzata di questo Decreto Ingiuntivo ha avuto esito negativo;

CONSIDERATO che

- da verifiche contabili successive al 31 marzo 1999 si è constatato che la de cuius ha continuato ad accumulare morosità per minor versamento della retta;
- è stato inoltrato più volte all'ex ospite nonché al nipote garante al momento dell'ammissione lettera di costituzione in mora per i debiti maturati successivamente per il periodo luglio 1999/dicembre 2002 per la somma di € 17.994,81;

RITENUTO necessario affidare un nuovo incarico (delibera n.38 del 26 febbraio 2003) allo Studio Associato degli Avvocati Maurizio Alviti e Antonfrancesco Venturini finalizzato al recupero forzoso della somma complessiva dovuta per il periodo luglio 1999/dicembre 2002 per la somma di € 17.994,81;

PRESO ATTO che nell'ambito del secondo incarico conferito gli avvocati hanno ottenuto l'emissione di un secondo Decreto Ingiuntivo n. 13347/2003 RG n.53639/2003 con il quale il Tribunale di Roma *"ingiunge D. P. D. E. e D. P. G. di pagare alla parte istante, la somma di € 17.994,81 ..."*;

PRESO ATTO della lettera trasmessa dall'avv. Venturini all'Ente il 20 ottobre 2004 ns prot. n. 8523/2004 *"... ho provveduto a richiedere all'avvocato di controparte il pagamento del dovuto, ma*



nonostante le assicurazioni di una proposta transattiva, anche per contatti diretti che il D. P. avrebbe con l'Istituto, ad oggi non risulta effettuato alcun pagamento ...”

PRESO ATTO che il legale in data 9 febbraio 2005 ha provveduto a notificare il precetto e attivato il pignoramento mobiliare;

VISTO il persistere della situazione debitoria dell'ex ospite per le mensilità dal gennaio 2003 al novembre 2004 incluso, per il complessivo importo di € 17.990,10 con Delibera del Presidente n. 339 dd 13 dicembre 2004 veniva conferito all'avv. Maria Cristina Manni l'incarico di curare gli interessi dell'Ente al fine di ottenere il recupero del credito da parte dell'Istituto nei confronti della sig.ra D. P. D. E. e del nipote G. D. P.;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'incarico affidato l'avv. Manni ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma l'emissione di Decreto Ingiuntivo n. 2345/2005 RG N.56643/2005;

RICHIAMATA l'intercorsa corrispondenza con l'avv. Maria Cristina Manni che il 31 marzo 2008 trasmetteva nota protocollata al n. 3070 del 1°/04/2008 *“...per comunicarVi che, a seguito di numerosi tentativi di reperimento del D. P., è risultato residente in San Teodoro, Nuovo. Tuttavia all'indirizzo in cui è stata effettuata la notifica dell'atto di precetto, il D. P., non risulta, fisicamente, essere domiciliato e, pertanto, un recupero del credito in tale luogo sarebbe senza dubbio inutile. Le visure immobiliari eseguite in Roma –precedente recapito- hanno avuto esito negativo e non si conoscono ulteriori luoghi ove tentare il pignoramento. Conseguentemente si ritiene irrecuperabile il relativo credito portato dall'Istituto”*;

RISCONTRATA la suddetta nota, l'ex Segretario Generale, con fax del 3/4/2008 ns. prot. 3165/2008 comunicava al legale la volontà di non dare prosecuzione al recupero del credito;

VISTA la nota dell'avv. Manni protocollo n. 4633 del 21 maggio 2008 con la quale *“rimette l'originale del titolo ai fini della procedura di irrecuperabilità del credito”*;

CONSIDERATO che

- il 27 febbraio 2008 l'ex Direttore Amministrativo richiedeva all'avv. Antonfrancesco Venturini *“di comunicare in modo formale e motivato quali sono, gli incarichi per cui è opportuno proseguire il giudizio per il recupero coatto delle somme di cui siamo creditori e quali sono, invece, le cause per le quali risulta consigliabile interrompere l'azione legale...”*;
- l'avv. Antonfrancesco Venturini provvedeva a restituire la pratica con una nota di trasmissione protocollata al n. 3311 del 9 aprile 2008 evidenziando che *“dalle generiche informazioni assunte il credito pare di difficilissima soddisfazione, ma, dato l'importo, appare opportuno vengano fatti degli approfondimenti sulla attuale situazione economica del debitore”*;

VISTA la nota dell'avv. Antonfrancesco Venturini l'Amministrazione con delibera n. 70 del 14 maggio 2008 affidava ad altro legale e precisamente all'avv. Carmine Pellegrino, l'incarico di recupero dei crediti vantati nei confronti degli anziani ospiti dell'Ente e/o loro garanti;

RICHIAMATA la comunicazione dell'avv. Pellegrino protocollata al n. 9075 del 6 ottobre 2008 dalla quale si evinceva: *“...risulta un solo tentativo di esecuzione con risultato negativo. Appare necessario riattivare la procedura esecutiva”*, e a fronte della quale con delibera n. 230 del 31 dicembre 2008 veniva affidato specifico mandato al suddetto legale nei confronti del sig. G. D. P.;

RILEVATO che l'Avv. Pellegrino ha trasmesso all'Ente gli esiti dell'attività svolta come di seguito specificato:



- con nota del 17 maggio 2010 protocollata al numero 4731 ... *"risultano tentativi di esecuzione mobiliare con esito negativo ...se negativa la visura immobiliare si consiglia l'archiviazione"*;
- con nota del 6 maggio 2013 protocollata al numero 4405 ... *"ho provato un ultimo tentativo al fine di non lasciare nulla di intentato, ad oggi il debitore risulta, addirittura irreperibile, con esito negativo del tentativo di notifica"*;
- con nota del 15 febbraio 2017 protocollata al numero 1269 ... *"ho provveduto a fare un ultimo tentativo –utilizzando le prestazioni del collega Andrea Pattarozzi di Olbia – nei confronti del sig. D. P. G.; l'esito è stato negativo. Si consiglia di portare in perdita al fine di ovviare ad ulteriori spese"*;

PRESO ATTO di quanto argomentato dai legali dell'Ente, e visti tutti gli infruttuosi tentativi di recupero dei crediti maturati dall'ex ospite alla data del decesso avvenuto il 17 ottobre 2006, iscritti nei rispettivi capitoli ed articoli di bilancio delle annualità di competenza, si ritiene opportuno e necessario procedere alla cancellazione degli stessi per l'importo complessivo di € 68.561,24;

CONSIDERATO che da parte degli Uffici Amministrativi risulterebbero essere stati esperiti tutti i tentativi possibili fin dal momento del ricovero, nonché in tutti i momenti successivi, per cui non si ravvisano addebiti ai suddetti uffici;

CONSIDERATA la prossima adozione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;

RILEVATO che, al fine di pervenire alla corretta determinazione del risultato di Amministrazione è in corso una ricognizione dei residui attivi scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di determinare con esattezza l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, e di evitare perturbamenti nella gestione finanziaria, quanto segue:

- accertare con la massima precisione possibile le somme da detrarsi dai residui attivi per insussistenza o difficile riscossione;
- provvedere alla eliminazione dei residui attivi ai sensi degli artt. 69-70-71 del Regolamento di Contabilità R.D. n. 99/1891;

VISTI gli artt. 69-70-71 del Regolamento di Contabilità delle I.P.A.B. approvato con R.D. n. 99 del 05.02.1891:

“Art. 69: Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio;

Art. 70: I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci;

Art. 71: Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione, da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo”;

VISTE le motivazioni suesposte e, quindi, l'impossibilità di recuperare i residui attivi iscritti in bilancio a nome dell'ex ospite in oggetto;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;



VISTO l'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001;

VISTA la Delibera di Giunta n. 429/2015 del 4 agosto 2015 pubblicata sul BURL l'11 agosto 2015;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) vista la inesigibilità della somma di € 68.561,24 per rette arretrate dovute dal signor G. D. P. garante della de cuius D. E. D. P., di procedere alla cancellazione della somma ascrivita ai residui attivi del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 come appresso specificato:
 - o € 9.654,68 al cap. 5 – art. 3 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2000
 - o € 10.058,51 al cap. 5 – art. 3 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2001
 - o € 11.855,65 al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2002
 - o € 9.206,68 al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2003
 - o € 9.572,32 al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2004
 - o € 9.843,00 al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2005
 - o € 98,00 al cap. 6 – art. 1 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2006
 - o € 8.272,40 al cap. 4 – art. 2 del residuo attivo proveniente dall'eserc. finanziario 2006
- 2) di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 6 giugno 2017.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli